

Direzione Risorse Umane Ufficio Personale Docente

Sede Via Università, 41121 Modena, Italia www.unimore.it

Esercizio 2018 Decreto n. 0113

#### IL RETTORE

VISTA la Legge 9.05.1989 n. 168 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 11.07.1980 n. 382;

VISTO lo Statuto di questo Ateneo;

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema Universitario" ed in particolare l'art. 6 comma 14 e art. 8;

VISTO il D.P.R. 15 dicembre 2011 n. 232 con cui è stato regolamentato il trattamento economico dei Professori e dei Ricercatori Universitari a norma dell'art. 8, commi 1 e 3 della L. 240/2010;

VISTA la Legge 27.12.2017 n. 205 ed in particolare l'art. 1 comma 629;

VISTA la delibera con cui il Senato Accademico, nella seduta del 16.12.2015, ha nominato un gruppo di lavoro con il compito di elaborare una proposta di Regolamento volta a disciplinare le procedure di valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale del personale docente e ricercatore, finalizzate all'attribuzione delle classi triennali non più automatiche;

VISTA la delibera con cui il Senato Accademico, nella seduta del 25.09.2018, ha approvato la proposta di Regolamento elaborata dal Gruppo di Lavoro all'uopo costituito, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;

PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28.09.2018, chiamato ad esprimersi in merito, ha dato parere favorevole.

RITENUTO necessario provvedere in merito

### **EMANA**

## il seguente Regolamento:

Regolamento relativo alle procedure di valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale del personale docente e ricercatore a tempo indeterminato, finalizzate all'attribuzione degli scatti stipendiali triennali in attuazione dell'art. 6, comma 14, e 8 della L.240/2010

# Art. 1 (*Oggetto e finalità*)

- 1. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della L. 240/2010, il sistema di valutazione per l'attribuzione, degli scatti stipendiali dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, di seguito denominata "valutazione", al fine di riconoscere l'impegno complessivo dei singoli ed i risultati conseguiti.
- 2. Gli effetti giuridici dello scatto eventualmente riconosciuto decorrono dalla data di maturazione del triennio, mentre quelli economici decorrono dal primo giorno del mese di maturazione del triennio.
- 3. L'esito della valutazione per gli scatti triennali consiste di un giudizio Positivo/Negativo, secondo quanto stabilito all'art. 5 del presente regolamento.

# Art. 2 (Attuazione del processo di Valutazione Individuale di Ateneo)

- 1. Possono partecipare alle procedure individuali di valutazione:
- i professori assunti ai sensi della L.240/2010 al compimento di ogni triennio<sup>1</sup> di servizio maturato;
- i professori ed i ricercatori a tempo indeterminato, assunti secondo il regime previgente la L. 240/2010, che abbiano almeno un'anzianità triennale, riconosciuta e/o maturata, nella classe di appartenenza come rimodulata ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 232/2011;
- 2. L'elenco dei soggetti ammissibili alle procedure per l'attribuzione della classe è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.
- Di tale pubblicazione è data informazione a tutti i Professori e Ricercatori in servizio presso l'Ateneo.
- 3. I soggetti esclusi dall'elenco possono presentare reclamo al Rettore entro 10 giorni dalla pubblicazione. Il Rettore decide sul reclamo nei successivi 10 giorni provvedendo all'eventuale aggiornamento dell'elenco. Dopo 20 giorni dalla pubblicazione dell'elenco provvisorio viene pubblicato l'elenco definitivo dei "soggetti ammissibili" di cui è data informazione a tutti i Professori e Ricercatori in servizio presso l'Ateneo.
- 4. Il procedimento si attiva con l'emissione ogni anno di un bando di valutazione emanato, con decreto rettorale, da parte dell'Amministrazione Centrale, a seguito del quale i soggetti ammissibili alle procedure possono presentare domanda di partecipazione.

# Art. 3 (Domanda di partecipazione)

- 1. I soggetti chiamati alla valutazione, che intendono parteciparvi, devono, ai sensi dell'art. 6, comma 14 della legge 240/2010, presentare domanda allegando una relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nei tre anni precedenti l'anno di riferimento, secondo lo schema indicato nel Bando.
- 2. Ai fini della valutazione dell'impegno in attività di insegnamento viene considerata l'attività svolta nei tre anni accademici precedenti l'anno di attribuzione della classe, così come specificato all'art. 5, commi 2, lettera a), e 4 del presente regolamento.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> con decorrenza dalla classe successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 si fa riferimento al biennio di servizio maturato (art. 1, c. 269 L. 205/2017)

- 3. Ai fini della valutazione dell'impegno in attività di ricerca vengono considerati i prodotti della ricerca che risultano esclusivamente nell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo Iris e pubblicati nel triennio solare precedente l'anno di attribuzione della classe, così come specificato all'art. 5, commi 2 lett. b), e 4, del presente regolamento.
- 4. Ai fini della valutazione dell'impegno nelle attività gestionali vengono considerate le attività espletate nel triennio solare precedente l'anno di attribuzione della classe, così come specificato all'art. 5, commi 2 lett. c), e 4 del presente regolamento.

#### Art. 4

### (Commissione di valutazione)

- 1. La procedura di valutazione è istruita dall'Ufficio Personale sulla base dei criteri previsti dall'art. 5 del presente Regolamento, avvalendosi esclusivamente delle banche dati appositamente costruite e disponibili in Ateneo.
- 2. L'attività istruttoria dell'Ufficio Personale è validata da apposita commissione di valutazione, nominata annualmente dal Rettore su proposta del Senato Accademico e composta da un Professore Ordinario, un Professore Associato e un Ricercatore.
- 3. La commissione di valutazione valuta direttamente le domande che si prestano a non chiara interpretazione e che determinino difficoltà all'applicazione dei criteri di valutazione.
- 4. Non possono far parte della commissione coloro che rientrano nell'elenco degli aventi titolo a partecipare ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento.
- 5. La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti; agli stessi non è corrisposto alcun compenso.
- 6. La Commissione è nominata con Decreto Rettorale.
- 7. La Commissione conclude i suoi lavori entro 90 giorni dalla nomina, prorogabili per una sola volta con provvedimento rettorale per ulteriori 30 giorni su richiesta motivata al Rettore.
- 8. Gli atti della Commissione sono approvati con decreto del Rettore.

#### Art. 5

## (Procedura e criteri di valutazione ai sensi dell'art.6, comma 14, della Legge 240/2010)

1. Costituisce pre - requisito di valutazione l'avvenuto svolgimento del percorso formativo indetto dall'Ateneo in materia di "salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", unitamente ai relativi aggiornamenti nel rispetto dei termini stabiliti dall'Ateneo. Il mancato possesso del suddetto pre – requisito comporta l'esclusione dalla valutazione con effetti equivalenti al conseguimento di un giudizio negativo.

Per il personale medico integrato il percorso formativo eventualmente svolto presso l'Azienda Sanitaria è considerato equivalente a quello Universitario e dunque utile a soddisfare il possesso del suddetto pre-requisito.

- 2. La procedura di valutazione ai sensi dell'art. 6, comma 14 della Legge 240/2010 considera in relazione allo stato giuridico e alle esigenze dell'Ateneo:
- a) i compiti didattici espletati;
- b) le pubblicazioni scientifiche prodotte;
- c) le attività gestionali svolte.
- 3. Per ogni ambito di valutazione si consegue un giudizio: positivo o negativo.

- 4. La Commissione verifica il possesso dei requisiti sulla base dei seguenti criteri temporali:
- in ambito didattico con <u>riferimento al triennio accademico</u> precedente l'anno di riferimento (es. per l'anno Y la valutazione riguarda gli a.a. Y-4/Y-3; Y-3/Y-2; y-2/Y-1)
- in ambito di ricerca e gestionale <u>con riferimento al triennio solare</u> precedente l'anno di riferimento (es. per l'anno Y la valutazione riguarda gli a.a. Y-3; Y-2; Y-1).
- 5. L'indicazione delle soglie di valutazione è contenuta in un'apposita tabella, allegata al presente regolamento.
- 6. Per quanto riguarda i **professori ordinari e associati** la valutazione è positiva se si conseguono giudizi positivi in tutti e tre gli ambiti di valutazione.
- 7. Per quanto riguarda i **ricercatori a tempo indeterminato** i compiti didattici affidati non sono oggetto di verifica.
- La valutazione è positiva se si conseguono due giudizi positivi; qualora uno dei due giudizi fosse negativo l'impegno didattico viene valutato a fini compensativi purché il requisito della Ricerca soddisfi un valore > 0;
- 8. I professori e i ricercatori che non hanno presentato domanda di partecipazione alla valutazione entro i termini fissati nel bando o che hanno ricevuto una valutazione negativa perdono il diritto allo scatto stipendiale nell'anno di riferimento e sono ammessi a reiterare la domanda non prima della tornata per l'anno successivo.
- 9. Gli scatti non attribuiti confluiscono nel Fondo di Ateneo per la Premialità di cui all'art. 9 della L. 240/2010.

### Art. 6

## (Deroghe ai criteri di valutazione)

- 1. Ai fini della valutazione di cui all'articolo precedente i requisiti minimi saranno proporzionalmente rideterminati e valutati dalla commissione in presenza di periodi di congedo, aspettativa dal servizio o altre cause di assenza previste dall'ordinamento.
- Ai medesimi fini la commissione terrà conto delle esenzioni dalle attività didattiche previste dall'ordinamento e dei periodi di svolgimento di incarichi istituzionali.
- 2. Ai fini della valutazione la commissione, qualora necessario, rimodulerà altresì i requisiti minimi per il personale docente /ricercatore reclutato da altro Ateneo, il cui triennio di attività, o parte di esso, sia stato svolto presso altre sedi.
- 3. I requisiti minimi non saranno riparametrati per le assenze derivanti da sospensioni dal servizio in esecuzione di provvedimenti cautelari/disciplinari.
- 4. Per il personale medico integrato il requisito didattico è comunque considerato assolto dall'inscindibilità con l'attività assistenziale.
- 5. Il requisito gestionale è considerato assolto, limitatamente all'arco temporale interessato, dallo svolgimento dei seguenti incarichi: Rettore, Pro-Rettore, Delegato del Rettore, membro del Senato Accademico, membro del Consiglio di Amministrazione, membro del Nucleo di Valutazione interna, membro del presidio di Qualità, Direttore di Dipartimento, Direttore di Centro Interdipartimentale, Presidente/Coordinatore di Scuola/Corso di Studio o di Dottorato, Coordinatore di Scuola di Specializzazione, Responsabile di Qualità del Dipartimento, Commissione paritetica, Giunta di Dipartimento.

#### Art. 7

## (Approvazione atti, comunicazione e attribuzione dello scatto stipendiale)

- 1. Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della procedura entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori e dispone la conseguente attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del DPR 11 luglio 1980, n. 382.
- 2. Nel caso in cui riscontri irregolarità il Rettore invia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione assegnandole un termine per la regolarizzazione.
- 3. Il decreto di approvazione atti è pubblicato sul portale di Ateneo insieme all'elenco di chi ha conseguito un giudizio positivo. Della pubblicazione è data notizia mediante avviso via e-mail.
- 4. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.

## Art. 8 (Reclami)

1. Ferma restando l'impugnazione in sede giurisdizionale avverso il decreto di approvazione atti è ammesso reclamo al Rettore da parte degli interessati da presentare entro 10 giorni dalla data di pubblicazione sul sito di Ateneo. Sul reclamo decide il Rettore nei 20 giorni successivi, sentita nuovamente la commissione.

### Art. 9

## (Norme finali e transitorie)

- 1 In sede di prima applicazione, riferita a tutte le valutazioni il cui triennio di riferimento o parte di esso è precedente all'entrata in vigore del presente Regolamento, i criteri e soglie di valutazione sono rideterminati nella misura riportata in calce alla tabella allegata al presente Regolamento; in particolare:
- Per i professori Ordinari ed Associati il giudizio è positivo se risultano soddisfatti almeno due dei tre parametri richiesti, purché il requisito della Ricerca soddisfi un valore > 0;
- Per i ricercatori il giudizio è positivo se risulta soddisfatto almeno uno dei due parametri richiesti, purché il requisito della Ricerca soddisfi un valore > 0;
- 2. Il pre–requisito di valutazione di cui all'art. 5, comma 1, trova applicazione a decorrere dalla seconda applicazione del suddetto regolamento, quindi a partire dalle valutazioni concernenti l'anno 2018.

#### Art 10

## (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento è emanato con Decreto Rettorale. In conformità a quanto previsto dall'art. 24, comma 10, dello Statuto di Ateneo, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nell'albo dell'Università ed è reso pubblico sul sito www.unimore.it.

Modena, lì 23.10.2018

IL RETTORE f.to (Prof. Angelo Oreste Andrisano)

Allegato al "Regolamento relativo alle procedure di valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale del personale docente e ricercatore a tempo indeterminato, finalizzate all'attribuzione degli scatti stipendiali triennali in attuazione dell'art. 6, comma 14, e 8 della L.240/2010"

Definizione delle **soglie minime** per la valutazione positiva dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale del personale docente e ricercatore a tempo indeterminato, finalizzato all'attribuzione degli scatti stipendiali triennali in attuazione dell'art. 6, comma 14, e 8 della L.240/2010.

I dati si riferiscono al triennio precedente l'anno di maturazione della classe stipendiale

	Professori Ordinari e Associati		Ricercatori
DIDATTICA (D)	Tempo pieno	Tempo definito	
N. ore di didattica, medie sui 3 A.A. <sup>a)</sup> con valutazione media sul triennio di riferimento >40% al quesito d14 del questionario di valutazione <sup>b)</sup>	90	60	40 (*)
RICERCA (R)			
N. di pubblicazioni nel triennio <sup>c)</sup> che rispondono ai criteri di valutazione ANVUR	2	2	2
GESTIONALI (G)**			
Partecipazione alle sedute del Consiglio di Dipartimento della struttura di appartenenza <sup>d)</sup> (media sui 3 anni)	40%	40%	40%
2) Svolgimento di incarichi istituzionali <sup>e)</sup> (assolvono al 100% il requisito gestionale limitatamente alla loro durata)	SI	SI	SI
3) Commissione paritetica, Giunta di Dipartimento <sup>f)</sup> (assolvono al 100% il requisito gestionale limitatamente alla loro durata)	SI	SI	SI

(\*) l'impegno didattico dei ricercatori valutato solo a fini compensativi nel caso non venga raggiunta la soglia minima richiesta per l'attività di Ricerca o Gestionale <u>purché il requisito della Ricerca soddisfi un valore > 0</u>;

<sup>\*\*</sup> I punti 1) 2) e 3) sono da intendersi in alternativa

#### Fonti dei dati:

- a) Offerta formativa da SUA
- b) Analisi dei questionari di valutazione degli studenti condotta dal Nucleo di Valutazione
- c) Banca dati della ricerca IRIS
- d) Verbali dei consigli di Dipartimento
- e) Provvedimenti conferimento incarico [per incarichi istituzionali si intende: Rettore, Pro-Rettore, Delegato del Rettore, membro del Senato Accademico, membro del Consiglio di Amministrazione, membro del Nucleo di Valutazione interna, membro del Presidio di Qualità, Direttore di Dipartimento, Direttore Centro Interdipartimentale, Presidente/Coordinatore di Scuola/Corso di studio o di Dottorato, Coordinatore di Scuola di Specializzazione, Responsabile di Qualità di Dipartimento Commissione Paritetica, Giunta di Dipartimento]
- f) Delibere di Dipartimento di conferimento incarico.

## Regola transitoria applicabile a tutte le valutazioni il cui triennio di riferimento o parte di esso è precedente all'entrata in vigore del Regolamento

#### Professori Ordinari e Associati

- il giudizio è positivo se risultano soddisfatti almeno due dei tre parametri sopra riportati (D – R –G) purché il requisito della Ricerca soddisfi un valore > 0;

#### Ricercatori

- il giudizio è positivo se risulta soddisfatto almeno uno dei due parametri sopra riportati (R –G) purché il requisito della Ricerca soddisfi un valore > 0.
- L'impegno didattico viene valutato solo a fini compensativi nel caso non venga raggiunta la soglia minima richiesta per l'attività di Ricerca o Gestionale purché il requisito della Ricerca soddisfi un valore > 0.